QUINDICINALE di CONFAGRICOLTURA BOLOGNA

BOLOGNA AGRICOLA INFORMA

PERIODICO DI INFORMAZIONE PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Anno XXXII n° 04 28 Febbraio 2025

IN QUESTO NUMERO

1. **Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (Milleproroghe) pubblicato in GU n. 302 del 27 dicembre 2024.**
2. **Ecoschema 5 Livello 2 pagamento per misure specifiche impollinatori: esclusione di alcune specie.**
3. **Autorizzazione per nuovi impianti.**
4. **Minimali contributivi agricoli in vigore nel 2025. Circolare INPS.**
5. **Agricoltura - Aliquote contributive I.N.P.S. per l'anno 2025.**

*****



1) Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (Milleproroghe), pubblicato in GU n. 302 del 27 dicembre 2024

In data 27/12/2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **c.d. "Decreto Milleproroghe"**, il quale contiene una serie di disposizioni urgenti in materia di differimento di alcuni termini normativi, di cui si illustrano di seguito in maniera sintetica quelli più specificamente rivolti al settore agricolo.
È bene premettere che il testo del Decreto è attualmente in via di conversione entro il prossimo 25 febbraio e pertanto potrebbero essere inserite alcune nuove disposizioni, mentre altre già presenti potrebbero essere oggetto di emendamenti.

L'Art. 2, commi 2 e 3, conferma la prosecuzione delle misure di sostegno e assistenza per i soggetti beneficiari di protezione temporanea provenienti dall'Ucraina, prevedendo che i permessi di soggiorno in scadenza allo scorso 31 dicembre 2024 siano prorogati, su richiesta dell'interessato, fino al 4 marzo 2026.

.

In sede di richiesta di rinnovo, il permesso di soggiorno **può essere convertito in permesso per motivi di lavoro, per l'attività effettivamente svolta**, consentendone la stabilizzazione sul territorio italiano.

L'Art. 3, comma 1, prevede che **la registrazione nel registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) delle misure straordinarie adottate per il contrasto al COVID-19 con esclusivo riferimento all'imposta municipale propria (IMU) sia effettuata entro il 30 novembre 2025**, tenendo presente che il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura continui a essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento e venga assicurato attraverso i **registri esistenti per i settori dell'agricoltura e della pesca**, ossia il Sistema informativo agricolo nazionale (**SIAN**) e il Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura (**SIPA**).

L'Art. 3, comma 10, rinvia al 1/01/2026 **l'assoggettamento ad IVA, sia pure come operazioni esenti, delle cessioni di beni e prestazioni di servizi a favore di soci, associati o partecipanti verso pagamenti di corrispettivi specifici in conformità alle finalità istituzionali** da parte di associazioni politiche, sindacali e di categoria. In particolare, l'esenzione *ex* Art. 10 D.P.R. n. 633/1972 si applicherà a decorrere dal 2026 alle operazioni realizzate dagli enti associativi del Terzo settore di tipo associativo nei confronti dei propri associati e partecipanti, le quali rimarranno fino al 31 dicembre 2025 escluse dall'ambito di applicazione dell'IVA.

L'Art. 13 prevede una proroga al **31 marzo 2025** del termine, originariamente fissato al 31 dicembre 2024, entro il quale le imprese con sede legale in Italia - e le imprese non residenti con stabile organizzazione in Italia - sono tenute alla **stipula di contratti assicurativi a copertura di rischi catastrofali a danno dei beni materiali**.

Il comma 111 dell'Art. 1 della Legge n. 213/2023 (c.d. "Legge di Bilancio 2024") che ha introdotto tale obbligo di copertura assicurativa per le imprese, prevede tuttavia che **tali disposizioni non sono applicabili agli imprenditori agricoli (di cui all'articolo 2135 del Codice Civile), per i quali resta ferma la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole** causati da alluvione, gelo-brina e siccità stabilita dall'articolo 1, commi 515 e seguenti della legge n. 234 del 2021 (c.d. "Legge di Bilancio 2022").

L'Art. 14, comma 1, prevede la proroga fino al 31 dicembre 2025 del credito d'imposta e del **contributo a fondo perduto riconosciuto alle imprese turistico-alberghiere e ricettive** in relazione alle spese sostenute per **interventi in materia edilizia e per la digitalizzazione d'impresa**, incluse le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla Legge n. 96/2006, e dalle pertinenti norme regionali.

L'Art. 14, comma 2, prevede la proroga fino al 31 dicembre 2025 del termine per la **realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici** di potenza fino a 1 MW ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali possono essere realizzati previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA).

Tuttavia, come evidenziato nella stessa relazione tecnica allegata al provvedimento, il recente Decreto Legislativo n. 190/2024 di riordino della disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, è stata abrogata, la disciplina della DILA e l'Art. 7 del predetto decreto sottopone ora ad attività libera gli impianti solari fotovoltaici ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture, di potenza:



- inferiore a 10 MW, se installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici;
- fino a 1 MW, se collocati a terra in adiacenza a edifici esistenti cui sono asserviti.

Di conseguenza, è prevedibile che la disposizione in commento sarà eliminata minarla in fase di conversione in legge del provvedimento.

L'Art. 14, comma 3, modifica una norma transitoria nell'ambito della disciplina dei **contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato**; la norma oggetto di modifica concerne uno dei presupposti di ammissibilità di una **durata dei contratti superiore a dodici mesi e in ogni caso non superiore a ventiquattro mesi**.

Di conseguenza, continuerà ad essere possibile, nei settori in cui la contrattazione collettiva non è ancora intervenuta, fino al 31 dicembre 2025, procedere alla stipula, alla proroga o al rinnovo di contratti a termine di durata superiore a 12 mesi e fino 24 mesi, individuando autonomamente le esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva che legittimano il rapporto.

Tuttavia, si evidenzia che per il settore agricolo la normativa in commento è applicabile esclusivamente agli impiegati e quadri agricoli, ma non agli operai, in quanto esclusi dall'Art. 29 del Decreto Legislativo n. 81/2015, in ragione delle particolarità che caratterizzano il lavoro agricolo.
Si ricorda, infine, che il recente accordo di rinnovo del CCNL per i quadri e gli impiegati agricoli del 18 giugno 2024 è intervenuto per individuare alcune causali per la stipula di contratti a termine anche oltre la durata di 12 mesi e sempre nel limite massimo dei 24 mesi.

L'Art. 19 estende, **a regime, l'applicazione delle misure per il contenimento della diffusione del batterio della Xylella fastidiosa** contenute nell'art. 8-ter, commi 1 e 2-bis, del Decreto Legge n. 27/2019, consentendo, anche per gli esercizi 2025 e seguenti:

a) l'estirpazione da parte del proprietario, del conduttore o del detentore a qualsiasi titolo di terreni, previa comunicazione alla regione, di olivi situati in una zona infetta dalla Xylella fastidiosa, al fine di ridurre la massa di inoculo e di contenere la diffusione della batteriosi, ad esclusione dei terreni situati nella zona di contenimento (decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni) in deroga al divieto di abbattimento degli alberi di olivo o della procedura di abbattimento per morte accertata o improduttività;
b) ai soggetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori (Art. 20 del Decreto Legislativo n. 214/2005) con centri aziendali non autorizzati all'emissione del passaporto perché localizzati in aree delimitate alla Xylella fastidiosa, di essere autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale a produrre e commercializzare all'interno della zona infetta le piante specificate di cui all'Articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, ossia le piante "notoriamente sensibili agli isolati europei e non europei" di Xylella fastidiosa. Tali soggetti devono garantire la tracciabilità della produzione e della commercializzazione delle suddette piante e devono altresì assicurare che le stesse siano esenti da patogeni da quarantena e da organismi nocivi di qualità e che sia garantita la corrispondenza varietale oltre ad eventuali altri requisiti definiti dai Servizi fitosanitari regionali.

Non è stata invece oggetto di proroga l'agevolazione fiscale (comma 2-ter dell'art. 8-ter citato) che, al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria e la rigenerazione dei territori interessati dall'evento patogeno della Xylella fastidiosa, per gli atti di trasferimento a titolo oneroso, a favore di coltivatori diretti o IAP di terreni agricoli interessati dalla Xylella aveva previsto, per il solo 2023, l'esenzione dall'imposta ipotecaria e da quella catastale e la applicazione dell'imposta di registro in misura fissa (Euro 200) nonché il dimezzamento degli oneri notarili per i trasferimenti di terreni di valore economico inferiore o uguale a Euro 50.000 e, comunque, sino a una superficie non superiore a cinque ettari.
(C. Camerini)

*****

Regione Emilia-Romagna

2) Ecoschema 5 Livello 2 pagamento per misure specifiche impollinatori: esclusione di alcune specie.

La **Regione Emilia-Romagna**, ha stabilito di limitare **l'uso di specifiche specie** nei miscugli di semi per poter accedere **all'eco-schema 5 livello 2**. Questa decisione è stata presa per **tutelare le coltivazioni dedicate alla moltiplicazione sementiera,** dal rischio di inquinamento genetico.

Le specie oggetto di esclusione da parte della Regione sono di seguito riportate
[ALLEGATO 1) Delibera Num. 151 del 03/02/2025 Adesione all'Eco-schema 5 livello 2 elenco di specie escluse]

Nome comune della specie da escludere dai miscugli utilizzabili per aderire all'eco-schema 5	**Nome scientifico della specie da escludere dai miscugli utilizzabili per aderire all'eco-schema 5**	**Specie a rischio di contaminazione riconosciute ai sensi della L.R. 2/98 e ss.mm. e ii. od oggetto di produzione sementiera su larga scala regionale**
Aneto	*Anethum graveolens*	*Anethum graveolens*
Basilico	*Ocimum basilicum*	*Ocimum basilicum*
Carota "Open Pollinated" (OP)	*Daucus carota "Open Pollinated" (OP)*	*Daucus carota (*)*
Cicoria "Open Pollinated" (OP)	*Cichorium intybus "Open Pollinated" (OP)*	*Cichorium intybus (*)*
Colza "Open Pollinated" (OP)	*Brassica napus "Open Pollinated" (OP)*	*Brassica napus*
Ravanello selvatico	*Raphanus raphanistrum*	*Raphanus sativus (*)*
Ravizzone	*Brassica rapa*	*Brassica rapa (*)*
Rucola selvatica	*Diplotaxis tenuifolia*	*Diplotaxis tenuifolia*
Senape bruna	*Brassica juncea*	*Brassica juncea (*)*

(*) Specie riconosciute dalla L.R. n. 2/1998 e ss.mm.ii.

L'esclusione dai miscugli per aderire all'eco-schema 5 entra in vigore a partire dalle semine **dell'autunno 2025, relative alla Domanda Unica 2026** e successive annualità fino al termine del PSP 2023-2027,

Suggeriamo, alle aziende che sono intenzionate ad utilizzare miscugli di specie poliennali, di considerare miscugli privi delle specie escluse, già dalla corrente campagna agraria (2024/2025) per non invalidare la richiesta di contributo Ecoschema 5 livello 2 nella Domanda Unica 2026.
(S. Santoni)

*****

3) Autorizzazione per nuovi impianti.



Le richieste di autorizzazioni per nuovi impianti di vigneto sono **presentate al Ministero dal 15 febbraio al 31 marzo** di ogni anno in modalità telematica nell'ambito del SIAN.

Sono ammissibili se in fascicolo aziendale aggiornato risulta in conduzione una superficie agricola, ad eccezione di quella già a vigneto pari o superiore a quella per la quale è richiesta l'autorizzazione.

Le richieste devono indicare:
a) la dimensione delle superfici oggetto di richiesta (max 7.000 mq)
b) l'impegno a mantenere il vigneto impiantato per un minimo di 5 anni, salvo i casi di forza maggiore e/o circostanze eccezionali riconosciute e motivi fitosanitari.
c) conduzione a biologico dell'azienda da almeno 5 anni.

Se l'autorizzazione è rilasciata per una superficie inferiore al 50% della superficie richiesta, il richiedente può rifiutare tale autorizzazione entro 30 giorni dalla data di comunicazione senza incorrere in sanzioni. In caso contrario sarà soggetto a sanzioni.
(A. Caprara)

*****

4) Minimali contributivi agricoli in vigore nel 2025.

Circolare INPS.

L'INPS con recente circolare (la n. 26 del 30 gennaio 2025) ha determinato il limite minimo di retribuzione giornaliera per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza per l'anno 2025.

Tale limite è di € 57,32 giornalieri, somma corrispondente al 9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile delle pensioni del F.P.L.D. in vigore al 1° gennaio 2025 (€ 603,40).
L'INPS ha, inoltre, determinato, sulla base dell'aumento dell'indice medio del costo della vita, i minimi retributivi per singole categorie, ex legge n. 537/1981.

Per quanto riguarda il settore agricolo questi i minimi per l'anno 2025:

Settore	**Qualifiche**		
	Dirigente	Impiegato	Operaio
Agricoltura	€ 126,87	€ 66,90	€ 50,99

Settore	**Qualifiche**	
	Impiegati	
Agricoltura (per il solo personale impiegatizio a prestazione ridotta a servizio di più aziende)	concetto	d'ordine
	€ 44,71	€ 36,38

Per gli impiegati agricoli al servizio presso più aziende i predetti minimali in ogni caso dovranno essere ragguagliati al minimo dei minimi e cioè ad € 57,32.
Il datore di lavoro del settore agricolo, per il calcolo dei contributi previdenziali, dovrà rispettare in sostanza tre minimali e cioè:
a) la retribuzione stabilita dai contratti collettivi;
b) i minimali retributivi di categoria *ex lege* n. 537/1981;
c) il minimale dei minimali fissato, per il 2025, in € 57,32 (art.7, L. 638/83).

Ricordiamo infine che agli operai agricoli non è applicabile il minimale dei minimali per i quali il minimale giornaliero da rispettare – salvo il solo minimale rappresentato dalle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi – è unicamente quello *ex lege* n. 537/1981, e cioè pari ad € 50,99.

Part-Time
La retribuzione minima oraria per poter calcolare i contributi previdenziali si determina moltiplicando il minimale dei minimali (€ 57,32) giornaliero per le giornate di lavoro settimanali (6 gg.) poi dividendo l'importo risultante per il numero delle ore settimanali previste d'ordinario dalla contrattazione collettiva agricola (39 ore settimanali), sempre ovviamente salva la eventuale maggior retribuzione oraria minima fissata dalla contrattazione collettiva. la retribuzione oraria minima come sopra determinata non esclude l'obbligo del rispetto delle eventuali retribuzioni orarie maggiori fissate dalla contrattazione collettiva.

Limite di retribuzione per il contributo aggiuntivo dell'1%
Il contributo aggiuntivo sulla contribuzione FLDP, ex art. 3-*ter* della legge 14 novembre 1992 n. 438) e pari all'1%, si dovrà calcolare per il corrente anno 2025 sulla quota di retribuzione eccedente € 55.448,00 annui (€ 4. 621,00 mensili).

Massimale retributivo
Nella stessa circolare l'INPS comunica il valore, per il 2025, del massimale retributivo annuo sul quale si devono calcolare i contributi previdenziali ed assistenziali (esclusivamente per i nuovi iscritti alle gestioni I.N.P.S., se assunti successivamente all'1/1/96 ovvero per i lavoratori che abbiano optano per il sistema contributivo) per il corrente anno il limite è fissato a € 120.607,00.

I

***Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente*.**
Questa la tavola riassuntiva emessa dall'INPS relativamente agli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente (d.lgs. n.314/1997).

ANNO 2025	EURO
Prestazioni e indennità sostitutive mensa:	
In formato cartaceo	4,00
In formato elettronico	8,00
Per zone prive di servizi ristorazione	5,29
Fringe benefit (tetto)	1.000,00
Indennità di trasferta intera Italia	46,48
Indennità di trasferta 2/3 Italia	30,99
Indennità di trasferta 1/3 Italia	15,49
Indennità di trasferta intera estero	77,47
Indennità di trasferta 2/3 estero	51,65
Indennità di trasferta 1/3 estero	25,82
Indennità di trasferimento Italia (tetto)	1.549,37
Indennità di trasferimento estero (tetto)	4.648,11
Azioni offerte ai dipendenti (tetto)	2.065,83

Si precisa in merito ai c.d. "fringe benefit", che non costituiscono emolumento imponibile, come il legislatore (per il 2025) abbia elevato il valore normale ad € 1.000,00 (anziché € 258,23), elevato ad € 2.000,00 per i dipendenti con figli a carico,
(M. Mazzanti)

*****



5) Agricoltura - Aliquote contributive I.N.P.S. per l'anno 2025.

Pubblichiamo, come ogni anno, le tabelle relative alle aliquote contributive I.N.P.S., in vigore per l'anno 2025, per i lavoratori dipendenti e per i collaboratori coordinati e continuativi (ed assimilati), di aziende agricole. Sul punto l'INPS ha recentemente diramato, per alcune figure, la circolare n. 27 del 30 gennaio 2025.

Aumenti di aliquota Fondi pensione (FPLD)

Completato il percorso di allineamento dell'aliquota pensionistica dovuta dai datori di lavoro con processi di tipo industriale per gli operai agricoli a quella dovuta per la generalità dei dipendenti, così come per la quota a carico dei lavoratori dipendente, per l'anno 2025, resta ancora da applicare l'aumento annuo dello 0,20% del contributo FPLD a carico dei datori di lavoro agricolo tradizionali, in quanto non è ancora stata raggiunta l'aliquota contributiva in vigore per gli altri settori produttivi

TFR ai fondi pensione - Esoneri compensativi

L'art. 1, c. 764, della legge n. 296/2006 prevede per i lavoratori i quali conferiscano il TFR ai fondi pensionistici integrativi e/o al fondo I.N.P.S. l'esonero dal contributo, pari allo 0,20; se il conferimento del TFR è, invece, parziale l'esonero è direttamente proporzionale. La norma non si applica per gli operai agricoli a tempo determinato e per gli impiegati, quadri e dirigenti agricoli. Dal gennaio 2008 la norma prevede ancora l'esonero dal versamento dei contributi sociali nella misura che si è, poi, stabilizzata al 2014 ed è pari a 0,28%. Tale esonero sui contributi si applica sulla contribuzione per assegni familiari e, in caso di incapienza, su quelli per maternità e disoccupazione o su altre contribuzioni per il finanziamento delle prestazioni temporanee.

Decontribuzione delle erogazioni stabilite da contratti di 2° livello

L'art. 4, commi 28-29 della legge n. 92/2012 (cd. Riforma Fornero) ha reso definitivo il regime di sgravio contributivo previsto dall'art. 1, commi 67 e 68, della legge n. 247/2007 relativo alle erogazioni previste dalla contrattazione collettiva di secondo livello (aziendale e territoriale) a titolo di premio di produttività. La misura non è applicabile poiché, dal 2015, il fondo apposito non è stato rifinanziato. In particolari ipotesi è comunque applicabile l'art. 55 della legge n. 96/2017, che prevede - per le erogazioni aziendali di premi di produttività stabilite con contratti depositati alla ITL competente (in via telematica) - la riduzione di venti punti percentuali dell'aliquota IVS a carico del datore di lavoro ed la esenzione piena della quota contributiva a carico del lavoratore sulle erogazioni legate alla produttività che coinvolgano "pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro. I benefici contributivi si applicano ai premi erogati in virtù di contratti collettivi sottoscritta dal 24 aprile 2017 e si applicano alle erogazioni premiali non superiori a 800 euro annui.

Contribuzione per il finanziamento della NASPI

Nel settore agricolo sono esclusi dall'ambito di applicazione della NASPI sia gli operai agricoli a tempo determinato che quelli a tempo indeterminato, applicandosi ancora le previgenti norme in materia di disoccupazione agricola.

Nel settore primario, quindi, la regola si applica solo per gli impiegati, quadri e dirigenti agricoli: per tali figure è perciò dovuta, dedotte le riduzioni di legge, la contribuzione dello 0,67 per cento già destinata al finanziamento della disoccupazione (di cui 0,30 destinato al finanziamento della formazione continua).

Per i rapporti a tempo determinato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per cento della retribuzione imponibile (oltre alla addizionale dello 0,5% prevista dal Decreto Dignità – D.L. n. 96/2018). Il contributo, per alcune tipologie di rapporto di lavoro (assunti a termine in sostituzione, stagionali, ecc. …), compresi gli operai agricoli, non è dovuto.

Contrariamente ai settori economici diversi dall'agricoltura, nel settore primario non è dovuto per il personale operaio nemmeno il contributo aggiuntivo (pari al 41% del massimale mensile NASPI per ogni anno di anzianità negli ultimi tre anni) previsto per le interruzioni dei rapporti di lavoro diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione nell'apprendistato. La NASPI e la contribuzione sono quindi applicabili unicamente agli impiegati, quadri e dirigenti dell'agricoltura ed agli operai dipendenti da Cooperative ex L. 240/1984

(1,61%). In ordine al contributo addizionale, si segnala, avuto riguardo alla norma di interpretazione autentica prevista dal recente Collegato Lavoro (legge n° 203/2024) dell'art. 21, comma secondo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Job Act) in materia di attività stagionali, l'INPS ha fornito chiarimenti dapprima con proprio messaggio n. 269 del 23/01/2025, poi rettificato, circa l'obbligo di versamento del contributo nazionale NASpI e del relativo incremento per i contratti di lavoro a tempo determinato; con il successivo messaggio n. 483 del 07/02/2025, infatti l'INPS ha precisato che secondo l'art. 2, comma 28, della legge n. 92/2012, l'esonero dal versamento del contributo vale anche per i contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati dal 1° gennaio 2020, per lo svolgimento di attività stagionali come definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative. Confermato, quindi, l'esonero per il settore agricolo.

Contribuzione per la formazione continua

L'art. 1 della legge n. 247/2007 (commi da 62 a 64) ha introdotto anche per gli operai agricoli il contributo dello 0,30% di cui alla legge n. 845/1978 per il finanziamento delle iniziative di formazione continua. Nel settore è sempre attivo il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua in Agricoltura (FOR.AGRI).

Riduzione contribuzione INAIL

L'art. 1, comma 128, della legge 28 dicembre 2013, n. 147, stabilisce la riduzione della contribuzione antinfortunistica. La riduzione contributiva riguarda i "premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e ciò tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale.

Il taglio delle contribuzioni INAIL si fonda sui seguenti elementi:

- riguarda "premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali";
- tiene conto dell'andamento infortunistico aziendale;
- prevede modalità di applicazione della riduzione a favore delle imprese che abbiano iniziato l'attività da non oltre un biennio;
- opera per singola gestione assicurativa INAIL, tenendo conto dell'andamento economico, finanziario e attuariale registrato da ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo.

Il tutto è, comunque, differito o in attesa dei provvedimenti attuativi, che ancora non risultano emanati; provvisoriamente, per quanto riguarda il settore agricolo, per il 2025, è prevista la riduzione del 14,80%, come stabilito dal C.d.A. INAIL con determinazione n. 67 del 30/07/2024.

Zone svantaggiate e montane, agevolazioni

Confermate per il 2025 le precedenti agevolazioni: • **75%** nei territori montani particolarmente svantaggiati (cosiddette zone montane); • **68%** nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell'obiettivo 1, regolamento (CE) n. 1260/1999 e le regioni Abruzzo, Molise e Basilicata (cosiddette zone svantaggiate).

Riduzione quota dipendenti – cuneo fiscale

La legge di Bilancio 2025 non ha prorogato la misura statuita per il 2024 (per i periodi di paga correnti dal 1° gennaio al 31 dicembre) relativa all'esonero della quota contributiva IVS a carico del lavoratore subordinato (6% per i soggetti che hanno una retribuzione non superiore a 2.692 euro e pari al 7% per i redditi non eccedenti € 1.923,00). Dal 1° gennaio 2025 è stato introdotto viceversa il taglio del cuneo fiscale.

Assegno universale figli e assegni famigliari

Dopo l'introduzione dell'assegno universale per tutti i figli (dal 1°/03/2022) è rimasta la contribuzione CUAF per altri familiari a carico quali coniuge, fratelli, sorelle, nipoti (circ. INPS. N. 34 del 28/02/2022).

Prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato

La legge di bilancio 2025 non ha confermato il contratto di "prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato" (ex voucher); sul punto peraltro si segnala che, nell'ambito del c.d. Decreto Milleproroghe, il Parlamento sta esaminando la possibilità di prorogare al 2025 la misura contrattuale per il lavoro occasionale agricolo.

COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI – Gestione separata INPS

Per l'anno 2025 le aliquote contributive valide ai fini del calcolo pensionistico della gestione separata sono confermate nel: 33% per gli iscritti alla gestione separata che non siano assicurati anche presso altre forme pensionistiche; 25% per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA che non siano assicurati anche presso altre forma pensionistiche; 24% per tutti gli altri iscritti alla gestione separata e cioè per i soggetti assicurati anche presso altre forme pensionistiche e per quelli già titolari di pensione, nonché nel 33% per il lavoro occasionale (ex voucher) di cui all'art. 54 bis della legge n. 96/2017 (con esclusione del settore del settore agricolo). Previste anche la contribuzione per il finanziamento della DIS.COLL (1,31%) e per la ISCRO (0,35%). Confermato anche il riparto (2/3 committenza, 1/3 collaboratore).

ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE

Le norme contributive innanzi viste per i Co.Co.Co. sono applicabili anche agli associati in partecipazione con conferimento di lavoro che, ai sensi dell'art. 43 della legge n. 326/2003, come noto, sono tenuti all'iscrizione, sin dal 1° gennaio 2004, nella gestione separata (ex art. 2, c. 26, legge n. 335/95). Pertanto, anche per tale categoria di soggetti le aliquote contributive pensionistiche per l'anno 2025 sono quelle in vigore per i collaboratori ed indicate per i Co.Co.Co.. A differenza dei collaboratori, per gli associati in partecipazione, con conferimento di lavoro, la ripartizione dell'onere contributivo è pari al 55% a carico dell'associante e nel 45% a carico dell'associato. Si ricorda che il d.lgs. n. 81/2015 (Jobs Act) vieta (a decorrere dal 15 giugno 2015) la stipula di nuovi contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro.

Tab. 1 - Operai agricoli e florovivaisti

Voci Contributive	Operai a tempo indeterminato			Operai a tempo determinato		
	In complesso	A carico azienda	A carico lavoratore	In complesso	A carico azienda	A carico lavoratore
Aziende agricole tradizionali	47,3365	38,4965	8,84	47,1365	38,2965	8,84
Aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale	49,3365	40,4965	8,84	49,1365	40,2965	8,84
Aziende diretto coltivatrici	45,8065	36,9665	8,84	45,6065	36,7665	8,84

Tab. 2 Impiegati Quadri e Dirigenti agricoli

Voci Contributive	Impiegati a tempo indeterminato			Impiegati a tempo determinato		
	In complesso	A carico azienda	A carico lavoratore	In complesso	A carico azienda	A carico lavoratore
Impiegati e Quadri						
Totale contributi Inps	34,47	25,63	8,84	35,87	27,03	8,84
Totale contributi Enpaia	11,00	9,00	2,00	11,00	9,00	2,00
Dirigenti						
Totale contributi Inps	32,97	24,13	8,84	34,37	25,53	8,84
Totale contributi Enpaia	12,00	9,50	2,50	12,00	9,50	2,50

Tab. 3 - Riepilogo generale aliquote contributive nel 2025

Tipo di contribuzione	Operai a tempo indeterminato		Operai a tempo determinato		Impiegati a tempo indeterminato		Impiegati a tempo determinato	
	A carico azienda	A carico lavoratore	A carico azienda	A carico lavoratore	A carico azienda	A carico lavoratore	A carico azienda	A carico lavoratore
Imprese agricole tradizionali								
Ordinaria	38,4965	8,84	38,2965	8,84	25,63	8,84	27,03	8,84
Zone Montane	9,8491	8,84	9,7991	8,84	6,6325	8,84	6,9825	8,84
Zone svantaggiate	12,5229	8,84	12,4589	8,84	8,4056	8,84	8,8536	8,84
Imprese agricole con processi produttivi di tipo industriale								
Ordinaria	40,4965	8,84	40,2965	8,84	25,63	8,84	27,03	8,84
Zone Montane	10,3491	8,84	10,2991	8,84	6,6325	8,84	6,9825	8,84
Zone svantaggiate	13,1629	8,84	13,0989	8,84	8,4056	8,84	8,8536	8,84
Imprese agricole diretto coltivatrici								
Ordinaria	36,9665	8,84	36,7665	8,84	24,10	8,84	25,50	8,84
Zone Montane	9,4666	8,84	9,4166	8,84	6,250	8,84	6,600	8,84
Zone svantaggiate	12,0333	8,84	11,9693	8,84	7,916	8,84	8,364	8,84

Tab. 4 - Collaboratori Coordinati e Continuativi

Voci contributive	In complesso	A carico committente	A carico collabora-
Soggetti privi di altra tutela previ-	35,03	23,35	11,68
Soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria	26,07	17,38	8,69
Soggetti pensionati o iscritti ad altra gestione previdenziale ob-	24,00	16,00	8,00

Tab. 5 - Associati in partecipazione

Voci contributive	In complesso	A carico committente	A carico
Soggetti privi di altra tutela previdenziale	33,72	18,55	15,174
Soggetti pensionati o iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatori	24,00	13,20	10,80

(M. Mazzanti)

Spedizione in abbonamento postale
D.L. 353/2003 Conv. in L. 27/02/04
n. 46 art. 1, comma 2
Reg. Canc. Tribunale di Bologna
n. 6240 del 04/01/1994
Direttore Responsabile Massimo Mazzanti
Redazione Maria Stefania Devescovi
Editrice
Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori
Via Tosarelli, n. 155 - 40055 Villanova di Castenaso (BO)
Tel. 051.78.39.19 Fax. 051.78.39.00
Questa testata è associata a
USPI
Unione Stampa Periodica Italiana
Consultabile sul nostro sito: www.confagricoltura.org/bologna/